

Nuovo Conto termico 2016

(Decreto interministeriale 16 febbraio 2016 - Aggiornamento Conto termico)

VADEMECUM PER CALDAIA A BIOMASSA INFERIORE A 500 kW– GSE

Il soggetto responsabile

Il Decreto prevede la figura del Soggetto Responsabile quale soggetto che:

- ha sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi ed ha diritto all'incentivo;
- stipula il contratto con il GSE per mezzo della scheda-contratto;
- può operare attraverso un Soggetto Delegato per la compilazione della scheda domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE.

N.B. requisiti tecnici per accedere al contributo

Caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt

- l'installazione deve **sostituire** parzialmente o integralmente l'impianto di climatizzazione invernale già presente nell'edificio. La sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto pre-esistente dotato di più generatori di calore;
- è richiesta l'installazione su tutti i corpi scaldanti di **elementi di regolazione** di tipo modulante agente sulla portata, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica. Sono esclusi da questo obbligo gli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C, i locali in cui è presente una centralina di termoregolazione che agisce sull'intero impianto o parte di esso, nonché i termocamini e le stufe e gli impianti di produzione di calore a servizio di piccole reti di teleriscaldamento;
- è richiesta la **messa a punto e l'equilibratura** del sistema di distribuzione e del sistema di regolazione e controllo, ove applicabile;
- è richiesta l'installazione di efficaci sistemi di **contabilizzazione** individuale dell'energia termica utilizzata e conseguente ripartizioni delle spese, nel caso l'intervento riguardi un impianto centralizzato a servizio di molteplici unità immobiliari; installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore è obbligatoria nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- è richiesto il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, ed il rispetto dei requisiti di cui ai successivi punti oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti, quali:
 - certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5 classe 5;
 - rendimento termico utile (%) non inferiore a $87+\log(PN)$ dove PN è la potenza nominale dell'apparecchio;
 - emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 15, come certificate da un organismo accreditato e calcolate secondo i metodi di misura riportati nelle norme indicate in Tabella 16;
 - installazione di un sistema di **accumulo termico** dimensionato secondo quanto segue:
 - per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5:2012;
 - per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 dm³/kWt

- o il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo accreditato che ne attesti la conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe A1 oppure A2;

Tabella 15 – Emissioni in atmosfera per gli impianti a biomassa misurate utilizzando le metodiche indicate nella Tabella 16.

	Particolato primario (mg/Nm ³ rif. 13% O ₂)	CO (g/Nm ³ rif. 13% O ₂)
Caldaia a biomassa solida (escluso il pellet)	30	0,36
Caldaia a pellet	20	0,25
Stufe e termocamini a legna	40	1,50
Stufe e termocamini a pellet	30	0,36

I valori di emissione di cui alle tabelle da 11 a 15, potranno essere aggiornati in occasione delle revisioni periodiche del decreto.

Tabella 16 – Metodi di misura per la determinazione delle emissioni in atmosfera.

	Particolato primario	CO
Stufa e termocamino	UNI CEN/TS 15883 (*)	Specifiche norme tecniche (UNI EN) di generatore
Stufa e termo camino (a pellet)	UNI CEN/TS 15883(*)	Specifiche norme tecniche (UNI EN) di generatore
Caldaia a biomassa $P_n \leq 500 \text{ kW}_t$	UNI EN 303-5	UNI EN 303-5
Caldaia a biomassa $P_n \geq 500 \text{ kW}_t$	UNI EN 13284-1	UNI EN 15058

(*) I metodi indicati nella CEN/TS 15883 sono applicati sino alla pubblicazione di una norma UNI che disciplini la medesima materia.

Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivazione (art. 5)

Le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, quando pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati:

- **smontaggio e dismissione** dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, sono:
- **fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, dei sistemi di contabilizzazione individuale;
- **opere idrauliche e murarie** necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, dell'impianto di climatizzazione invernale preesistente;
- **interventi** sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione;
- prestazioni **professionali** connesse alla realizzazione dell'intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il **trasporto** rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Calcolo dell'incentivo (Allegato II – 2.4 del Decreto)

Per la caldaie a biomassa:

$$I_{a \text{ tot}} = P_n * h_r * C_i * C_e$$

Ia tot : è l'incentivo annuo in euro

Ci: è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta espresso in €/kWh_t, definito come nella tabella 9 seguente e distinto per tecnologia installata

Pn: è la potenza termica nominale dell'impianto, definita al paragrafo 1.3.3 (la potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento (DM 22 novembre 2012 "Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"). Le condizioni di prova sono definite dalla normativa tecnica)

Ce: è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata come riportato nelle seguenti tabelle

Tabella 9 – Coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta da impianti a biomassa.

Tipologia di intervento	C _i per gli impianti con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW _t (€/kWh _t)	C _i per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 35 kW _t e inferiore o uguale a 500 kW _t (€/kWh _t)	C _i per gli impianti con potenza termica nominale maggiore di 500 kW _t (€/kWh _t)
Caldaie a biomassa	0,045	0,020	0,018
Termocamini e stufe a legna	0,040	-	-
Termocamini e stufe a pellet	0,040	-	-

Tabella 10 – Ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza

Zona climatica	h _r
A	600
B	850
C	1100
D	1400
E	1700
F	1800

Tabella 11 – Coefficiente moltiplicativo C_e applicabile alle caldaie a legna (escluso pellet) in relazione ai livelli di emissione di particolato primario.

Caldaie a legna (escluso il pellet)	
Particolato primario (*) (mg/Nm ³ rif. al 13% O ₂)	C_e
20 < Emissioni ≤ 30	1
15 < Emissioni ≤ 20	1,2
Emissioni ≤ 15	1,5

(*) Valutato secondo quanto previsto nelle Tabelle 15 e 16

Tabella 12 – Coefficiente moltiplicativo C_e applicabile alle caldaie a pellet in relazione ai livelli di emissione di particolato primario.

Caldaie a pellet	
Particolato primario (*) (mg/Nm ³ rif. al 13% O ₂)	C_e
15 < Emissioni ≤ 20	1
10 < Emissioni ≤ 15	1,2
Emissioni ≤ 10	1,5

(*) Valutato secondo quanto previsto nelle Tabelle 15 e 16

Tabella 13 – Coefficiente moltiplicativo C_e applicabile a termocamini e stufe a legna in relazione ai livelli di emissione di particolato primario.

Stufe e termocamini a legna	
Particolato primario (*) (mg/Nm ³ rif. al 13% O ₂)	C_e
30 < Emissioni ≤ 40	1
25 < Emissioni ≤ 30	1,2
Emissioni ≤ 25	1,5

(*) Valutato secondo quanto previsto nelle Tabelle 15 e 16

Tabella 14 – Coefficiente moltiplicativo C_e applicabile a stufe e termocamini a pellet in relazione ai livelli di emissione di particolato primario.

Stufe e termocamini a pellet	
Particolato primario (*) (mg/Nm ³ rif. al 13% O ₂)	C_e
20 < Emissioni ≤ 30	1
15 < Emissioni ≤ 20	1,2
Emissioni ≤ 15	1,5

(*) Valutato secondo quanto previsto nelle Tabelle 15 e 16

Qualora l'intervento sia realizzato su un intero edificio (con l'esclusione dei fabbricati rurali e delle serre) dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiori o uguali a 100 kW, è previsto l'obbligo di **redigere la diagnosi energetica precedente l'intervento e da attestato di prestazione energetica successiva per le quali è corrisposto un incentivo** (non rientrano tra le attività da considerare ai fini dell'individuazione della data di conclusione dell'intervento).

Documentazione necessaria per l'accesso all'incentivo

- **delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato**, solo nel caso in cui il Soggetto Responsabile operi per l'accesso all'incentivo attraverso un proprio delegato;
- **fatture e bonifici**, così come specificato al paragrafo 2.1
 - Le fatture devono attestare esclusivamente le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta d'incentivazione.
 - Le spese sostenute e indicate in fattura devono rientrare tra quelle ammissibili indicate all'art.5 quali spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo. Spese non ammissibili non devono essere riportate in fattura.
 - Per le spese sostenute in un unico pagamento e fino a un importo massimo di 5.000 euro, al fine di documentare le medesime spese è possibile presentare ricevute attestanti l'avvenuto pagamento con **carta di credito**;
 - I pagamenti devono essere effettuati **con bonifico bancario o postale**.
 - La causale dei bonifici bancari/postali deve riportare il riferimento al D.M. 28/12/2012 e allo/i specifico/i intervento/i per cui viene richiesto l'incentivo (art. 4 del Decreto, es: 1.A, 1.B, ..., 2.D), il numero della fattura e relativa data, il codice fiscale del soggetto responsabile e il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario del bonifico. La somma totale degli importi deve corrispondere alla spesa totale consuntivata indicata nella richiesta di concessione dell'incentivo.
 - Solo qualora la dimensione del campo di causale del bonifico non consenta l'inserimento completo dei dati sopra indicati, il codice fiscale del soggetto responsabile e il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario potranno essere omessi dalla causale, ma dovranno comunque comparire nelle fatture.
 - Esempio di compilazione di una causale (lunghezza inferiore a 100 caratteri, compresi gli spazi):*
"DM 28/12/2012 INT 1A 1B 2D FATTURA 1120/2013 SR VFEFCN81L21H471Y BENEFICIARIO VFEFCN81L21H471Y"
 - "(rif. Decreto) + (tipologia intervento/i con rif. al Decreto) + (numero/anno fattura) + (Codice Fiscale Soggetto Responsabile) + (Codice Fiscale/Partita IVA/Identificativo fiscale beneficiario)"*
 - Nota: l'utilizzo dei separatori nell'indicazione delle date, ecc. (/ - ; ...) è discrezionale e dipende dalle funzionalità dell'applicativo utilizzato dagli Istituti bancari.*
- **asseverazione** di un tecnico abilitato che attesti il corretto e completo dimensionamento del generatore di calore e dei sottosistemi d'impianto sostituiti e il rispetto dei requisiti minimi richiesti negli allegati del Decreto e l'esecuzione dell'intervento nel rispetto delle pertinenti normative e che riporti la data di effettiva conclusione dell'intervento ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 2 del Decreto; tale asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 192/05;
- nel caso di installazione di generatori di calore a biomassa aventi potenza termica nominale **inferiore o uguale a 35 kWt**, in alternativa all'asseverazione, questa può essere sostituita da una **dichiarazione del Soggetto Responsabile** corredata da una certificazione dei produttori dei componenti impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto. In tale documento deve essere riportata la data di effettiva di conclusione dell'intervento;
- nel caso di installazione di generatori di calore a biomassa aventi potenza termica nominale **maggiore o uguale a 100 kW**, **relazione tecnica** di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli **schemi funzionali** d'impianto;
- documentazione **fotografica** attestante l'intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 8 foto riportanti:
 - le targhe dei generatori sostituiti e installati (È possibile omettere le fotografie delle targhe dei generatori sostituiti solo in caso di assenza delle targhe stesse e solo per apparecchi domestici a

biomassa (stufa a legna o a pellet, termocamino) installati prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di apporre la targa del generatore, ovvero nel caso di manufatti artigianali costruiti in loco o di caminetti aperti. In sostituzione della foto della targa del generatore sostituito va allegata, integrandola nel documento elettronico in formato PDF in luogo della foto mancante, un'autodichiarazione del soggetto responsabile attestante la potenza del generatore stesso);

- i generatori sostituiti e installati;
- la centrale termica, o il locale di installazione, ante-operam (presente il generatore sostituito) e post-operam (presente il generatore installato);
- le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata;
- vista d'insieme del sistema di accumulo termico installato in conformità a quanto riportato nell'allegato II del Decreto, dove previsto.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

La documentazione sotto elencata va conservata in originale a cura del Soggetto Responsabile, insieme con gli originali della documentazione caricata, in formato elettronico, sul Portaltermico:

- **certificato del corretto smaltimento** del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento; in alternativa, evidenza, nella fattura del fornitore del nuovo generatore, comprovante il ritiro e lo smaltimento del generatore di calore sostituito, oppure apposita fattura comprovante il ritiro e lo smaltimento da parte di operatori professionali;
- nel caso in cui l'intervento di sostituzione del generatore di calore riguardi un camino aperto, in luogo del certificato di smaltimento il soggetto responsabile dovrà chiudere in via definitiva, tramite appositi sistemi permanenti, la canna fumaria del camino aperto (salvo il caso in cui la medesima canna fumaria sia utilizzata dal nuovo generatore di calore); foto attestante la chiusura permanente della canna fumaria deve essere inclusa nella documentazione fotografica di cui al paragrafo precedente, da allegare alla richiesta di incentivo, a prova dell'intervento eseguito;
- **dichiarazione di conformità** dell'impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell'impianto avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del D.Lgs. 28/11; tale dichiarazione deve contenere la relazione che illustra le tipologie dei materiali impiegati nonché il progetto dell'impianto stesso;
- **libretto** di centrale/d'impianto, come previsto da legislazione vigente;
- nel caso di installazione di un generatore di calore a biomassa avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 35 kWt e inferiore a 100 kWt, **relazione tecnica di progetto**, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli **schemi funzionali**;
- pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
- **certificati** di manutenzione relativi al generatore di calore ed alla canna fumaria;
- **schede tecniche** dei componenti o delle apparecchiature installate come fornite dal produttore, che attestino i requisiti minimi richiesti dal Decreto, e dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche, se di nuova installazione e se applicabili;
- certificazione rilasciata da un organismo accreditato attestante il rispetto dei **livelli emissivi** riportati nella Tabella 28 (Tabella 11 – Allegato II - DM 28.12.12) e calcolati secondo i metodi di misura riportati nelle norme indicate in Tabella 27 (Tabella 12 – Allegato II - DM 28.12.12
- per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore e 500 kW, certificazione rilasciata da un organismo accreditato che attesti la **conformità** alla norma UNI EN 303-5:2012 classe 5;

- **fatture** relative all'acquisto delle biomasse finalizzate all'alimentazione degli impianti incentivati, ad esclusione di quelle autoprodotte, attestanti un consumo di combustibile congruo con la producibilità attesa del generatore nella zona climatica di installazione; con riferimento al pellet certificato, documentazione fiscale comprovante l'acquisto e riportante, al fine di attestarne la conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe A1 o A2, l'evidenza della classe A1 o A2 e il codice di identificazione del produttore e/o distributore rilasciato dall'organismo di certificazione, oppure l'evidenza della classe A1 o A2 e il codice di identificazione del rapporto di prova rilasciato al produttore o al distributore dall'organismo di certificazione (in questo caso copia del rapporto di prova deve essere allegata alla documentazione fiscale);
- **autodichiarazione**, per i casi di cui ai precedenti punti 13 e 14, indicante la quantità, espressa in peso, di biomassa autoprodotta impiegata come combustibile, la tipologia (legna, cippato, pellet, ecc.), l'estensione e i riferimenti catastali della superficie boschiva o agricola utilizzata (proprietà, affitto o usufrutto); nel caso di impresa boschiva di cui al precedente punto 15, auto fatturazione delle quantità; nel caso di soggetto assegnatario di uso civico di legnatico, di cui al precedente punto 16, autodichiarazione del quantitativo di biomassa assegnata;
- nel caso in cui l'intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kW (art. 15, comma 1): **attestato di prestazione energetica post-operam** (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti) e **diagnosi energetica precedente l'intervento**.

PROCEDURA

La data di invio della richiesta corrisponde a quella indicata nella ricevuta rilasciata dal Portale GSE al termine della procedura.

Accesso diretto: è consentito ad interventi realizzati; in tal caso la richiesta di concessione degli incentivi è presentata dal Soggetto Responsabile al GSE attraverso l'apposita scheda-domanda (entro **60 giorni dalla fine dei lavori**).

- **Le fasi del processo per la richiesta dell'incentivo:**

- il Portaltermico
- la scheda-domanda
 - la scheda-tecnica (Allegato 2), formata dall'anagrafica del sistema edificio-impianto e dalle caratteristiche tecniche degli interventi previsti;
 - la richiesta di concessione degli incentivi (Allegato 3), costituita dalle dichiarazioni del Soggetto Responsabile, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, dalla tabella riportante gli importi indicativi degli incentivi (calcolati dal sistema) e dalle condizioni contrattuali generali.
- la scheda-contratto: regola il rapporto contrattuale tra il GSE e il Soggetto Responsabile

- **La procedura di valutazione della richiesta di incentivazione;**

Procedimento:

1. Il Soggetto Responsabile inserisce sul Portale tutti i dati relativi al sistema edificio-impianto (informazioni anagrafiche sull'edificio/unità immobiliare e sugli impianti tecnologici pre-esistenti) e alle caratteristiche degli interventi per i quali richiede l'accesso agli incentivi; inseriti tali dati, il Portale assegna automaticamente un codice richiesta numerico che identifica univocamente la richiesta d'incentivo.
2. Successivamente, il Soggetto Responsabile deve caricare sul Portale i seguenti documenti:
 - delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato, solo nel caso in cui il Soggetto Responsabile abbia delegato un soggetto terzo a operare sul Portale in proprio nome e per proprio conto
 - documentazione specifica per ogni tipologia di intervento
 - fatture e bonifici relativi agli interventi realizzati
3. Il Soggetto Responsabile visualizza e verifica la scheda tecnica riportante il riepilogo dei dati del sistema edificio-impianto e degli interventi effettuati, confermandone il contenuto tramite il Portale. Il Portale rende disponibile la Richiesta di concessione degli incentivi (fac-simile in Allegato 3) precompilata e comprensiva delle condizioni contrattuali generali e della tabella riportante l'importo indicativo degli incentivi, che il Soggetto Responsabile è tenuto a stampare, sottoscrivere, ivi incluse le condizioni generali contrattuali e l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, e caricare sul Portale unitamente alla copia fotostatica di un proprio documento d'identità.
4. Il GSE effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa e, entro sessanta giorni, qualora ricorrano tutti i presupposti per l'ammissione agli incentivi, rende disponibile al Soggetto Responsabile la lettera di avvio dell'incentivo, contenente la tabella riportante la ripartizione in rate degli incentivi riconosciuti. Il Soggetto Responsabile, dopo aver ricevuto la lettera di avvio dell'incentivo, deve collegarsi al Portale e accettare informaticamente la scheda-contratto, comprensiva della tabella incentivi e delle condizioni contrattuali.